

OGGETTO: Schema di convenzione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e _____ per la realizzazione, sul territorio del Comune di Bagnacavallo (RA), di interventi socio-educativi relativi all'inserimento di minori, in difficoltà o a rischio di vulnerabilità sociale, in spazi pomeridiani organizzati (doposcuola) e in centri ricreativi estivi (CRE). Periodo 1/3/2020 – 30/9/2022.

tra

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, d'ora in avanti denominato *Unione* in persona del, nella qualità di *pro tempore*, domiciliato presso la sede in, Via/Piazza

e

....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di APS/ADV, d'ora in avanti denominato *Ente attuatore*, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data .././....., in esecuzione della determina n. ... del .././..... l'Unione ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'APS/ODV, cui affidare le attività ivi indicate, mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo "CTS").

Richiamati:

- la Determinazione n. ... del .././20.. di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione delle APS e delle ODV interessate a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica ;
- l'Avviso pubblicato dall'Unione in data .././20.. di indizione della procedura

finalizzata alla stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 56 CTS;

- il verbale della commissione appositamente istituita dall'Unione per la valutazione delle Proposte Progettuali pervenute, entro il termine previsto dall'Avviso

- la Determinazione n. ... del .././.... di conclusione del procedimento con la quale le attività socio-educative relative all' inserimento di minori, in difficoltà o a rischio di vulnerabilità sociale, oggetto del presente atto, sono state affidate a _____.

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta Progettuale, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento di Indirizzo posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

L'Ente attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna affinché le attività affidate siano svolte con continuità, senza interruzioni, con le modalità convenute e per il periodo concordato.

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi oggetto della convenzione, l'Ente attuatore mette a disposizione le risorse strumentali, attrezzature e mezzi, umane proprie, volontari o dipendenti, come descritto nella propria Proposta Progettuale e nei documenti presentati in sede di domanda.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dall' 1/3/2020 al 30/9/2022. Alla scadenza

non sono ammesse né proroghe, né rinnovi e nemmeno ripetizioni di attività analoghe.

Art. 3 – (Risorse umane)

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla Proposta Progettuale e dalla documentazione presentata dall'Ente attuatore in sede di domanda.

Il personale dell'Ente attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, (dipendente o volontario) risponde del proprio operato.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di collaboratori ad altro titolo, è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

L'Ente Attuatore si impegna altresì a rispettare la vigente disciplina in materia di volontariato e a garantire le dovute coperture assicurative ai propri associati volontari.

L'Ente attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il settore servizi sociali e sociosanitari dell'Unione, con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

Tutto il personale (dipendente/volontario) svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 4 – (Assicurazioni)

L'Ente attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'Ente attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Unione è sollevata da qualunque

pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Ente attuatore si impegna a stipulare, per tutto il periodo di validità della convenzione, adeguata assicurazione per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, per sinistro, per persona e per danni a cose. L'Unione è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Art. 5 – (Rimborso delle spese)

Per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione, l'Unione mette a disposizione, nel periodo 1/3/2020 – 30/9/2022, € 41.333,33, a titolo di contributo massimo complessivo da rimborsare per le spese ammesse e sostenute;

L'importo di € 41.333,33, si intende esente IVA, trattandosi di rimborso massimo delle spese sostenute e ammesse.

Il rimborso verrà corrisposto bimestralmente, dietro presentazione di richiesta e di adeguata documentazione a giustificazione delle spese sostenute.

La richiesta del rimborso deve riportare le attività effettivamente rese dagli operatori nel periodo di competenza.

Sono rimborsabili, in relazione all'incidenza del rapporto convenzionale, di cui al presente atto, rispetto all'attività complessiva, i seguenti costi:

- a) oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa per i volontari, di cui all'art. 18 CTS;
- b) spese sostenute per la formazione specifica dei volontari inerente l'attività dedotta in convenzione;
- c) spese, pro-quota, generali di funzionamento;
- d) spese relative all'utilizzo dei beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo posseduti;
- e), le spese vive sostenute necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.
- f) ogni altra spesa documentabile, previo accordo con il responsabile del settore servizi sociali e sociosanitari.

Non sono ammesse a rimborso, spese relative alle attività affidate con la

presente convenzione, quando trattasi di attività inserite in progetti già finanziati in tutto o in parte dallo Stato/Regione/ o altro ente pubblico o privato.

La richiesta di rimborso deve riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

- 1) impegno contabile nel formato anno/numero/sub;
- 2) numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento dell'attività;

Il rimborso verrà pagato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente attuatore accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a trasmettere al settore servizi sociali e sociosanitari gli estremi dei C/C dedicati.

L'Ente attuatore si impegna altresì a rispettare ed ad applicare le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, ove applicabili, in particolare la disciplina in materia di trasparenza sulla concessione di contributi di importo superiore ad € 10.000,00, Legge 4 agosto 2017, n.124.

Art. 6 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Unione. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Art. 7 – (Monitoraggio e rendicontazione delle attività)

Il settore servizi sociali e sociosanitari dell'Unione, in attuazione degli articoli 92 e 93 CTS, assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'ente attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della convenzione.

L'Unione e l'Ente attuatore, alla luce del rapporto di collaborazione attivato, si impegnano di comune accordo, ad apportare agli interventi oggetto della presente convenzione tutte le necessarie migliorie e opportune variazioni, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi allegati.

L'Ente attuatore si impegna a presentare il rendiconto economico e la descrizione delle attività realizzate al termine di ogni anno scolastico e al termine delle attività estive svoltesi nel periodo 1/3/2020 – 30/9/2022.

Art. 8 – (Trattamento dei dati personali)

In esecuzione della presente convenzione , l'Ente attuatore, effettua trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, di titolarità dell'Unione.

In virtù di tale trattamento, l'Unione e l'Ente attuatore, sottoscrivono **l'allegato Accordo sulla Privacy** che si conserva controfirmato nel fascicolo della convenzione e si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2016/679/UE (di seguito anche GDPR) e da ogni altra normativa applicabile.

L'Associazione è designata dall'Unione **QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento denominato " interventi socio-educativi relativi all'inserimento di minori, in difficoltà' o a rischio di vulnerabilità sociale, in spazi pomeridiani organizzati (doposcuola) e in centri ricreativi estivi (CRE). " la quale si obbliga a dare esecuzione all'allegato Accordo per il trattamento dei dati personali.

Art. 9 – (Risoluzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

In caso di risoluzione, per inadempienza dell'ente attuatore, l'Unione liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;

- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Unione, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 10 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 11 – (Controversie)

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Ravenna.

Art. 12 – (Registrazione)

Le spese della presente convenzione sono tutte a carico dell'Ente attuatore.

Il presente atto è esente da bollo a termini dell'art. 82 c.5 del D.Lgs n. 117/2017 ed è esente dall'imposta di registro a termini dell'art. 82 c.3 dello stesso D.Lgs n. 117/2017.

Art. 13 – (Allegati)

Sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, il Documento di Indirizzo, predisposto dal settore servizi sociali e sociosanitari dell'Unione, la Proposta Progettuale presentata in sede di domanda dall'Ente attuatore e l'Accordo per il trattamento dei dati personali.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Ente attuatore
Legale Rappresentante

Per l'Unione dei Comuni
Dirigente Area Welfare

Allegato alla convenzione rep. n. del

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato, parte integrante, del contratto relativo all'affidamento, nel territorio del Comune di Bagnacavallo (RA), di interventi socio-educativi relativi all'inserimento di minori, in difficoltà o a rischio di vulnerabilità sociale, in spazi pomeridiani organizzati (doposcuola) e in centri ricreativi estivi (CRE), ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) e ss.mm.ii. e L.n. 241/90 e ss.mm.ii. Periodo 1/3/2020 – 30/9/2022., siglato tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (di seguito denominato Ente) e APS/ODS _____ (di seguito denominato ETS), designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

1. Premesse

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Glossario
- Allegato 2: Appendice "Security"

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 L'ETS, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

- tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;
- non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito l'incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2. Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, L'ETS si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente;

- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Il Responsabile del trattamento adotta le misure di sicurezza di cui all'Appendice "Security" allegata al presente accordo. In ragione della riservatezza delle evidenze di analisi di conformità alle misure di cui alla suddetta Appendice, L'ETS condivide con l'Ente tali informazioni solo in caso di violazione o data breach. Si sottolinea che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del presente accordo, e dei suoi allegati, equivale ad attestazione della conformità del Responsabile, e della soluzione informatica prodotta/sviluppata, alle misure indicate nell'appendice "Security".

3.7 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle politiche dell'Ente in materia di privacy e sicurezza informatica, compresi eventuali successivi aggiornamenti delle medesime policy.

Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre L'ETS, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 L'ETS dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso L'ETS sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 L'ETS, nell'eventualità di subappalto occorso ai sensi della normativa in materia di appalti e, per tutte le evenienze, nei casi di conferimento di parte del trattamento dei dati personali a soggetti terzi sub-responsabili, impone agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, L'ETS dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, L'ETS si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che L'ETS abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi

comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 L'ETS provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

8.2 Alla cessazione del Contratto e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell'Ente, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Ente.

9. Audit

9.1 L'ETS si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

9.2 L'ETS consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che L'ETS, e/o i suoi Sub-ETS, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.4 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l'Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

9.5 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 4 lett. a), l'Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

9.6 Il rifiuto del Fornitore di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

Nei limiti della normativa applicabile, L'ETS o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi:

- richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- istanza ricevuta da soggetti interessati.

L'ETS fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 L'ETS, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 L'ETS deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. L'ETS non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleva

12.1 L'ETS tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, L'ETS:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Allegato 1

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Allegato 2

Appendice “Security”

L'Ente deve adottare le misure minime per la sicurezza ICT stabilite da AGID con la circolare del

18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Tali misure sono descritte all'indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>